

IL TRIBUNALE DI BOLOGNA  
IV SEZ. CIVILE E FALLIMENTARE

Composto da:

dott. Giuseppe COLONNA Pres.  
dott. Michele GUERNELLI Giudice rel. est.  
dott. Manuela VELOTTI Giudice

Nel procedimento per dichiarazione di fallimento 187/2010 promosso da

FALLIMENTO O [REDACTED] SRL IN LIQ. (avv. L. Bertozzi)

Contro

P [REDACTED] SAS DI L [REDACTED] P [REDACTED] E C.

L [REDACTED] P [REDACTED]

**IL CASO.it**

Vista l'istanza cautelare ex art. 15 pen. co. l.f. contenuta nella istanza di fallimento; visti gli atti ha pronunciato il seguente

DECRETO

Il ricorrente chiede il fallimento della s.a.s. in relazione ad un proprio vantato credito di euro 270.831,00 risultante dalle schede contabili inviate, secondo l'istante, dalla accomandante della convenuta al curatore (l'ex amministratore unico e liquidatore della società fallita L [REDACTED] è anche accomandatario della odierna convenuta); chiede inoltre ex art. 15 pen. co. l.f. l'emissione di provvedimento cautelare inaudita altera parte di nomina di un custode da affiancare al socio accomandatario cui sottoporre l'approvazione di tutte le decisioni di straordinaria amministrazione.

Sussistono a parere del collegio i requisiti del fumus e del periculum del provvedimento in questione.

Infatti, quanto al fumus, il credito del fallimento sembra risultare dalle stesse attestazioni della accomandante della S.A.S., coniuge del L [REDACTED], e il collegamento fra tutte le società facenti capo al L [REDACTED] sembra risultare dal doc. 10 (missiva dei consulenti del L [REDACTED] alle banche del 2.2.2007); la messa in mora del fallimento alla S.A.S. del 27.5.2009 non ha avuto alcun esito.

Riguardo poi ai limiti dimensionali ex art. 1 l.f., non vi sono attuali evidenze del loro mancato superamento.

Quanto al periculum, i fatti distrattivi e di omessa consegna di contabilità imputati al L [REDACTED] (accomandatario della S.A.S. di cui si richiede il fallimento) nelle relazioni del curatore e nelle memorie del fallimento O [REDACTED] indirizzate al PM e allegate alla istanza (doc. 3 e 16; doc. 12, 17 e 18 del fallimento) in relazione a quella procedura, in uno ai tempi presumibili di una istruttoria prefallimentare inerente una società di persone, costituiscono valido motivo di concessione del provvedimento richiesto a tutela del patrimonio e dell'impresa della s.a.s., posto anche che nelle more l'attività della s.a.s. sembra proseguire nell'unità locale (doc. 20 ricorrente).

La natura del provvedimento richiesto, in un quadro normativo che consente la tutela cautelare atipica in mancanza di indicazioni normative circa la tipologia e i caratteri dei provvedimenti ex art. 15 pen. Co. l.f., appare adeguata al fine di evitare una paventata dispersione dei valori aziendali funzionanti o di assunzione di nuovi ingiustificati debiti a tutela delle ragioni

creditorie; al tempo stesso l'urgenza di provvedere in ordine alle paventate distrazioni, consiglia di accogliere l'istanza cautelare inaudita altera parte, potendo la previa convocazione delle parti pregiudicare la attuazione del provvedimento, comunque soggetto a conferma o revoca ad esito del procedimento prefallimentare.

**IL CASO.it**

P.Q.M.

Visto l'art. 15 pen. co. l.f. , nomina custode giudiziario di P. S.A.S. DI L. P. E C. con sede in Bologna via [redacted] int. [redacted] la dott. E. L. con sede in Bologna viale [redacted], da affiancare al socio accomandatario della società, ed a cui dovranno essere sottoposte tutte le decisioni di straordinaria amministrazione della stessa, sino all'esito del procedimento prefallimentare in epigrafe.

Si comunichi con urgenza al ricorrente, che notificherà il presente provvedimento alla debitrice negli stessi termini di cui al ricorso per fallimento, e al custode.

Bologna 10 maggio 2010

Il Giudice rel. est.

*[Handwritten signature]*  
10/05/2010  
*[Handwritten signature]*

Il Presidente

*[Handwritten signature]*

firma  
ricevuto  
10/05/2010  
M/A